

Un quesito su prelievi illeciti di fauna ittica all'interno delle aree naturali protette

Domanda: la cattura di **fauna ittica**, senza autorizzazione e con mezzi vietati, in Area Naturale Protetta può integrare il reato di cui al combinato disposto di cui agli artt. 11, c. 3, lett. a) e 30, c. 1, della legge n. 394/91)?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La risposta al quesito proposto non può che essere positiva. Come noto, la lett.a) del comma 3 dell'art.11 della legge quadro (unica previsione non derogabile e/o modulabile dal successivo comma 4) stabilisce, con chiarezza cristallina, che *"nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale."*

Si noti, tra l'altro, che proprio a cagione delle finalità generali sottese alla legge quadro sulle aree naturali protette, il Legislatore del 1991 non ha fatto riferimento alla fauna selvatica omeoterma, ma a tutte le specie animali, ivi compresa la fauna ittica e/o la cd. fauna fredda.

Ciò posto, il successivo art.30, al comma 1 lett.a) correttamente citati nel quesito, sanziona penalmente, per tramite di una fattispecie contravvenzionale, le violazioni dell'art.11, tra cui si annovera quella in discorso.

Da valutare la sussistenza del concorso con il reato di cui all'art. 635 comma 2 n. 3 di danneggiamento aggravato di beni di pubblica utilità (art.625 n.7 c.p.), riconosciuto dalla Corte di Cassazione in plurimi pronunciamenti.

Pubblicato il 27 gennaio 2012

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.